

Penale Sent. Sez. 6 Num. 52207 Anno 2018

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udiienza: 16/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

nel procedimento nei confronti di

Tesoro Giovanni, nato a Terlizzi il 11/02/1954

avverso l'ordinanza del 04/05/2018 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di falso;

udito, per l'indagato, l'avvocato Marco Petternella, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2018, il Tribunale di Venezia, Sezione del riesame, ha respinto l'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Rovigo, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, della sospensione dall'esercizio della funzione, nei confronti di Giovanni Tesoro, comandante della Polizia Locale di Rovigo, per i reati di peculato, di falso ideologico in atto pubblico e di truffa aggravata.

Precisamente, il Pubblico ministero contesta all'indagato sopra precisato: a) il reato di peculato, perché, avendo la disponibilità di un'autovettura Fiat Punto targata DG 678 ZY, munita di dispositivo Telepass, e relativa tessera Viacard per ragioni del suo ufficio, se ne appropriava utilizzandola per numerosi spostamenti di natura privata in ambito comunale ed extra-comunale, dal 31 marzo 2016 al 29 novembre 2016; b) il reato di falso ideologico in atto pubblico, perché, nella sua qualità, aveva compiuto, in concorso con un assistente della Polizia Locale di Rovigo, false attestazioni sui "registri macchina" in ordine all'utilizzo della precisata Fiat Punto, anche indicando tragitti cittadini in luogo di viaggi extraurbani, dal 31 marzo 2016 al 9 gennaio 2017; c) dei reati di truffa aggravata e false attestazioni, a norma dell'art. 55-*quinquies* d.lgs. 30 maggio 2001, n. 165, perché, nella sua qualità, attestando falsamente la sua presenza in ufficio o giustificando fraudolentemente la propria assenza per motivi di servizio o di malattia, ed inducendo l'Amministrazione in errore, si procurava l'ingiusto profitto di ottenere la remunerazione, stabilita in modo onnicomprensivo, ma con obbligo della presenza in servizio presso la sede comunale, con danno per l'ente pubblico, dal luglio 2015 al marzo 2017.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Ha osservato che: a) deve ritenersi configurabile il reato di peculato d'uso, e non quello di peculato, perché non vi è prova di un utilizzo dell'autovettura per fini extraistituzionali in relazione ai viaggi extra-cittadini, e perché i viaggi cittadini sono sì per motivi personali, ma limitati ad alcuni giorni e per tempi ridotti; b) deve ritenersi configurabile il reato di falsità ideologica in certificazioni ed autorizzazioni amministrative, a norma dell'art. 480 cod. pen., e non quello di falsità ideologica in atto pubblico, perché i "registri macchina" sono destinati a controlli interni dell'amministrazione al pari dei fogli di viaggio; c) deve escludersi la configurabilità del reato di truffa aggravata, perché l'indagato, pur soggetto all'obbligo di presenza in ufficio, non era tenuto a rispettare orari predeterminati, e perché, di conseguenza, è impossibile anche

individuare il danno erariale. Ha poi concluso che i reati in concreto configurabili, per i limiti di pena, non consentono l'applicazione di alcun tipo di misura cautelare personale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, articolando un unico, complesso, motivo, con il quale deduce violazione della legge penale in riferimento ai reati di peculato, falso ideologico, e truffa aggravata.

Si deduce, innanzitutto, che erroneamente si è esclusa la configurabilità del reato di peculato, derubricandolo in peculato d'uso, perché vi è stata una sistematica reiterazione dell'uso abusivo dell'autovettura Fiat Punto per almeno otto mesi. Si premette che l'indagato, come risulta incontestato, non aveva l'assegnazione dell'auto di servizio nemmeno per gli spostamenti per fini pubblici, e che i viaggi fuori del territorio comunale dovevano essere in ogni caso autorizzati. Si aggiunge che l'ordinanza impugnata, in modo del tutto contraddittorio, ammette che i viaggi extra-comunali non sono stati autorizzati, e, però, esclude, in relazione a dette trasferte, la prova di un uso indebito del veicolo. Si rileva, quindi, che il Tribunale, pur dando atto che le chiavi della vettura sono state trovate nella tasca dei pantaloni dell'indagato, agganciate, per di più, ad un mazzo di chiavi personale, a differenza delle chiavi per le altre vetture dell'ente territoriale, custodite nella sala radio del comando di Polizia municipale, non ha tratto da ciò alcuna conclusione. Si osserva, ancora, che i giudici dell'appello cautelare non hanno dato conto nemmeno delle risultanze investigative da cui risulta che l'indagato solo in due casi ha indicato le trasferte della precisata Fiat Punto al di fuori del territorio comunale nel "registro macchina" relativo alla stessa vettura.

Si deduce, in secondo luogo, che erroneamente è stata esclusa la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico, perché la giurisprudenza ritiene rientrare nella nozione di atto pubblico ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. anche gli atti interni ad un procedimento amministrativo e tra questi il libretto di marcia di un autoveicolo (si cita Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016).

Si deduce, in terzo luogo, che erroneamente è stata esclusa la configurabilità del reato di truffa aggravata, perché l'indagato, pur non essendo sottoposto all'obbligo di rispettare orari predeterminati, era comunque tenuto alla timbratura del cartellino ed alla presenza in servizio presso la sede comunale.



3. In data 9 ottobre 2018, l'avvocato Marco Petternella, quale difensore di fiducia dell'indagato Giovanni Tesoro, ha depositato memoria.

Nella memoria, si deduce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché lo stesso è privo della specificità necessaria, non indicando la tipologia di motivi per i quali è proposto, e, comunque, perché contiene non censure in ordine a vizi logici, ma una richiesta di rivalutazione del fatto, senza nemmeno indicare le prove oggetto di travisamento.

Si deduce, poi, l'infondatezza dei motivi.

Con riferimento alla contestazione di peculato, si procede, innanzitutto, ad un esame analitico dei singoli viaggi fuori comune effettuati con l'autovettura che si assume oggetto di appropriazione, e che sono contestati nell'imputazione, per dimostrarne la legittimità. Si criticano, poi, le modalità di acquisizione dei dati relativi agli spostamenti intra-comunali della vettura, perché avvenuti con l'ausilio di una società privata, ma senza la cooperazione del comando di Polizia Locale di Rovigo, unico soggetto in possesso dei dati, sicché l'acquisizione di questi non può ritenersi avvenuta con tecniche idonee a preservare genuinità ed integrità degli stessi. Si aggiunge, ancora, che gli spostamenti in territorio urbano trovano spiegazione nell'esigenza di raggiungere altri uffici comunali posti a distanza di circa 100 metri dall'abitazione dell'indagato, e che per ogni auto di servizio del comune vi era una doppia chiave, una delle quali regolarmente presente in ufficio.

Con riferimento alle contestazioni di truffa e false attestazioni in ordine alla presenza in servizio, si premette che la timbratura dei dirigenti è finalizzata al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza in uffici, essendo la retribuzione parametrata al raggiungimento degli obiettivi, tra l'altro raggiunti, come da attestazione scritta dell'amministrazione. Si osserva poi che «molte contestazioni appaiono del tutto erranee», e si forniscono analitiche giustificazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Va premesso, per rispondere alle osservazioni esposte in via preliminare nella memoria dell'indagato, che il ricorso del Pubblico ministero è ammissibile.

L'atto di impugnazione, invero, contesta innanzitutto la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dai giudici di merito per escludere la configurabilità di reati sulla cui base è consentito disporre l'applicazione di una misura cautelare personale.

Così formulato, il ricorso deduce violazione di legge, e, in questi limiti, deve essere preso in esame.

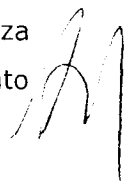
3. Il primo ordine di censure esposte nel ricorso deduce, infondatamente, la configurabilità del delitto di peculato, invece che del delitto di peculato d'uso, come affermato dai giudici del merito cautelare.

3.1. E' utile precisare, preliminarmente, che le conclusioni del Tribunale e, prima ancora del G.i.p., in ordine alla natura istituzionale o, comunque, non privata, dei percorsi extra-urbani compiuti dall'automobile Fiat Punto targata DG 678 ZY, ed in uso all'indagato, risultano correttamente motivate, e comunque, non sono poste in discussione nel ricorso. Gli argomenti relativi alla diretta disponibilità delle chiavi della vettura da parte del Comandante, pur suggestivo, o all'effettuazione di viaggi extra-urbani senza la prescritta autorizzazione, ma pur sempre per ragioni istituzionali, non mutano la ricostruzione del fatto rilevante in questa sede: invero, l'uso indebito, per fini privati o comunque extraistituzionali, dell'autovettura di servizio resta circoscritto ai tragitti percorsi per recarsi dall'ufficio alla propria abitazione, sempre all'interno del territorio del Comune di Rovigo, dalle due alle sei volte al mese nell'arco di sette mesi.

Non è possibile, inoltre, in questa sede esaminare le prospettazioni difensive in ordine ai viaggi effettuati. Per quanto riguarda i tragitti extra-comunali, i rilievi difensivi non solo attengono specificamente a valutazioni di merito, ma, ancor più risolutivamente, non si pongono in contrasto con quanto esposto nell'ordinanza impugnata: detto provvedimento afferma espressamente, con riferimento «agli spostamenti con l'auto di servizio extra-territorio», che vi è stata assenza di autorizzazione, «ma non è emersa alcuna prova che l'utilizzo sia avvenuto per fini personali». Per quanto attiene, poi, alle modalità degli accertamenti sui tragitti urbani, il rilievo difensivo, stante l'esistenza, a monte, di un decreto del Pubblico ministero di acquisizione dei dati dal sistema GPS, pone un problema di attendibilità, non di utilizzabilità, dei risultati derivanti dalle investigazioni, e, quindi, anche per questo profilo, una tema implicante valutazioni di merito non consentite in questa sede.

3.2. In considerazione dei fatti come ricostruiti nell'ordinanza impugnata, la questione da esaminare, quindi, è se l'uso, da parte di un pubblico ufficiale, di una autovettura di servizio per recarsi dall'ufficio alla propria abitazione, restando sempre all'interno del territorio di un comune, ed effettuando percorsi limitati, dalle due alle sei volte al mese nell'arco di sette mesi, integri il delitto di peculato o il delitto di peculato d'uso.

Il Pubblico ministero ricorrente richiama due precedenti della giurisprudenza di legittimità che ritengono la configurabilità del reato di peculato con riferimento



a condotte di utilizzazione prolungata di beni mobili per finalità extra-istituzionali (Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016, Freda, Rv. 268588, e Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191). Tuttavia, la decisione più risalente, se rappresenta che «non è necessaria la perdita definitiva del bene da parte dell'ente pubblico», ritiene comunque che debba essere accertato «l'esercizio da parte dell'agente sul medesimo bene dei poteri *uti dominus*, tale da sottrarre il bene stesso alla disponibilità dell'ente». La decisione più recente, poi, premette che l'orientamento seguito, al quale va ascritta anche Sez. 6, Bertin, cit., «più che contrastare, opera un distinguo rispetto all'orientamento secondo cui la reiterazione delle condotte di utilizzo indebito dell'autovettura di servizio configura il delitto di peculato d'uso continuato (in tal senso v. Sez. 6 n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv.262974, e Sez. 6, n. 39770 del 27/05/2014, Giordano, Rv. 260458)»; precisa, quindi, che ricorre il peculato, e non il peculato d'uso, «quando il bene di proprietà pubblica è gestito con criteri personalistici, per un periodo prolungato ed al di fuori di ogni controllo, fino al punto che non è più possibile stabilire se, e in che misura, la cosa rimanga ancora destinata a finalità pubblicistiche». Entrambe queste decisioni, inoltre, avevano ad oggetto condotte relative a beni trasferiti e poi custoditi lungamente in luoghi privati e del tutto estranei all'esercizio di funzioni pubblicistiche.

Nella vicenda in esame, il fatto, per come ricostruito dai giudici di merito, non è costituito dalla completa sottrazione dell'autovettura di proprietà del Comune di Rovigo alla finalità pubblicistica per un periodo di tempo prolungato, bensì, diversamente, da un ripetuto, ma episodico, uso indebito della stessa, e per tragitti limitati. Deve, quindi, farsi applicazione della disciplina del peculato d'uso, eventualmente ritenendo sussistenti più condotte legate dal vincolo della continuazione, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui ricorre la figura giuridica di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. quando vi è la preordinazione dell'appropriazione ad un uso, secondo il dettato normativo, «momentaneo», e quindi «temporaneo», ma perciò non meramente «istantaneo», della cosa, e alla immediata restituzione della stessa dopo il breve utilizzo (Sez. 6 n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv.262974, e Sez. 6, n. 39770 del 27/05/2014, Giordano, Rv. 260458).

4. Il secondo ordine di censure formulate nel ricorso deduce, infondatamente, la configurabilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle annotazioni sui «registri macchina» concernenti i tragitti dell'autovettura Fiat Punto sopra precisata.

4.1. I «registri macchina», secondo quanto ricostruito sia dal G.i.p., sia dal Tribunale del riesame, sono atti che riportano la data e l'orario dell'utilizzo dei

veicoli cui si riferiscono, i km. in entrata ed in uscita, nonché la firma dell'utente utilizzatore, e sono destinati a controlli interni dell'amministrazione.

Si può rilevare, inoltre, che la natura di atti interni dei "registri macchina" non è stata contestata nemmeno nel ricorso del Pubblico ministero.

4.2. La ricostruzione in punto di fatto appena indicata costituisce premessa fondamentale per la qualificazione della condotta relativa alla falsificazione di tali atti.

4.2.1. Deve escludersi, innanzitutto, la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico.

Le Sezioni Unite hanno precisato che non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza, ma anche nell'ambito di dichiarazioni relative a «"missioni" fuori sede», in quanto si tratta di documenti che hanno natura di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e che «in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423).

La successiva giurisprudenza ha mantenuto fermo il rispetto di questo principio. In effetti, anche quando si è affermata la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico con riferimento al contenuto mendace di attestazioni concernenti la propria attività di servizio, si è sempre sottolineata la necessità, per poter ritenere integrata la fattispecie, che la falsa attestazione dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A. (cfr. in particolare, Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Franzosi, Rv. 262649, e Sez. 5, n. 19 del 13/11/2009, dep. 2010, Rovelli, Rv. 245732).

Del resto, poco dopo la sentenza delle Sezioni Unite, l'art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-*quinquies*, rubricato «False attestazioni o certificazioni», nel quale è dettata una specifica disciplina, anche penalistica, per la falsa attestazione della propria presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 55-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, recita: «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una

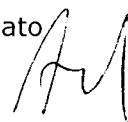
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.». La previsione appena riportata sembra chiaramente confermare la soluzione giurisprudenziale della inapplicabilità della disciplina penalistica della falsità in atto pubblico con riferimento alle attestazioni di presenza in servizio: invero, se si postulasse l'operatività delle fattispecie di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., la figura delittuosa di cui all'art. 55-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 costituirebbe rispetto a quelle un mero doppiopene.

Ciò posto, in considerazione della complessiva evoluzione giurisprudenziale e legislativa precedentemente descritta, appare corretto escludere la riconducibilità alla categoria dell'atto pubblico di tutte le attestazioni del dipendente pubblico inerenti al rapporto di lavoro e non involgenti manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Ed infatti, se non sono riconducibili alla categoria dell'atto pubblico le attestazioni relative alla presenza in servizio, ossia le più significative attestazioni del pubblico dipendente nell'ambito ed ai fini del rapporto di lavoro, e proprio perché inerenti al rapporto di lavoro, in quanto rapporto regolato da disciplina privatistica, non sembra ragionevole qualificare come atti pubblici altre attestazioni comunque inerenti al medesimo rapporto di lavoro.

4.2.2. Per completezza, deve escludersi anche la configurabilità della fattispecie di falsità in certificazioni amministrative, pure ipotizzata dai giudici del merito cautelare.

Costituisce infatti principio più volte affermato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251549, e Sez. 5, n. 5105 del 14/03/2000, De Marco, Rv. 216057).

Si può rilevare, inoltre, che, significativamente, le Sezioni Unite, quando hanno escluso la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico con riferimento alla falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza, ovvero nell'ambito di dichiarazioni relative a «"missioni" fuori sede», hanno pronunciato



sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, senza procedere ad alcuna riqualificazione giuridica del fatto in contestazione.

4.3. In sintesi, allora, può ritenersi che eventuali mendaci annotazioni sui "registri macchina", se ed in quanto questi, come risulta allo stato accertato nel caso di specie, siano destinati esclusivamente a controlli interni della Pubblica amministrazione nonché strettamente inerenti al rapporto di lavoro tra il dipendente e l'ente pubblico, non sono sussumibili né nella fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, né nella fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Di conseguenza, (anche) con riferimento a questa contestazione, deve escludersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di un reato che legittimi l'applicazione di misure cautelari personali, coercitive o interdittive.

5. Il terzo ordine di censure formulate nel ricorso deduce la configurabilità del delitto di truffa aggravata ai danni del Comune di Rovigo mediante falsa attestazione della propria presenza con i sistemi di rilevamento previsti.

5.1. L'ordinanza impugnata ha escluso la configurabilità del delitto di truffa aggravata, richiamando puntualmente le valutazioni del G.i.p. ed osservando che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., è necessario l'accertamento del danno erariale, e che, però, nella specie, la presenza in ufficio era ininfluyente in relazione a tale profilo, in quanto la retribuzione dell'indagato non era collegata ad orari di lavoro.

Sia l'ordinanza impugnata, sia, più ampiamente, quella del G.i.p., tuttavia, danno conto della falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte dell'indagato siccome avvenuta «nella fattispecie mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero mediante altre attività fraudolente funzionali a giustificare l'assenza».

La memoria della difesa, nel contestare la configurabilità del reato di truffa, osserva, tra l'altro, che «molte contestazioni appaiono del tutto erronee»; partendo da questa notazione, però, è ragionevole desumere, *a contrario*, e per quello che rileva in questa sede, che non vengono, allo stato, poste in discussione le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di "tutte" le condotte di falsa attestazione.

5.2. Questa essendo la ricostruzione dei fatti oggetto di accusa, indubbiamente corretta risulta l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa aggravata.

In effetti, secondo un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, in tema di truffa aggravata in danno dello Stato, nel caso in cui la condotta

consista in ripetute assenze ingiustificate dell'impiegato pubblico dal luogo di lavoro, occorre che queste determinino un danno economicamente apprezzabile, sicché è onere del giudice di merito considerare a tal fine anche l'eventuale ricorrenza di decurtazioni stipendiali conseguenti proprio alla mancata realizzazione della prestazione (così, per tutte, Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272543, e Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016, Sembira Nahum, Rv. 268435).

5.3. La condotta contestata, tuttavia, non è stata valutata, come sarebbe stato doveroso, con specifico riferimento al profilo della falsa attestazione dell'indagato in ordine alla propria presenza in ufficio, pur puntualmente riferita nell'imputazione provvisoria alla fattispecie di cui all'art. 55-*quinqüies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001.

Si è osservato che sia l'ordinanza impugnata, sia, più ampiamente, quella del G.i.p. danno conto della falsa attestazione, da parte dell'indagato, della propria presenza in ufficio, precisandosi che il mendacio è avvenuto «nella fattispecie mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero mediante altre attività fraudolente funzionali a giustificare l'assenza».

Tali condotte, siccome ricostruite in questi termini, risultano corrispondere esattamente ad alcune di quelle descritte dall'art. 55-*quinqüies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. Del resto, per il perfezionamento della figura di reato appena indicata è irrilevante l'accertamento del danno erariale, posto che la disposizione normativa non fa alcun riferimento a tale profilo, ed in questo senso è stata letta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in particolare, ha ritenuto ammissibile il concorso tra il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e quello di cui all'art. 55-*quinqüies* cit., proprio osservando come «la predetta fattispecie, a differenza della truffa, si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze» (così Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223, e Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400).

Ne consegue che il giudice del merito cautelare avrebbe dovuto esaminare se le condotte in questione siano sussumibili nel tipo delittuoso di cui all'art. 55-*quinqüies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione a tale figura di reato, infatti, è prevista una pena da uno a cinque anni, che consente l'applicazione di una misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva, ovviamente all'esito di una positiva verifica, in concreto, della sussistenza delle esigenze cautelari.

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame.

Secondo quanto precedentemente precisato, il nuovo esame dovrà avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato esclusivamente con riferimento al reato di cui all'art. 55-*quiquies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, e, in caso positivo, l'individuazione della misura che risulti idonea, adeguata e proporzionata.

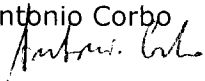
P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia, Sezione misure cautelari.

Così deciso in data 16 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Giorgio Fidelbo